



COMUNE DI CASTEL ROZZONE

Provincia di Bergamo

CODICE ENTE 10064

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 4

COPIA

Adunanza _____ ordinaria di _____ convocazione – seduta _____

OGGETTO: Addizionale Comunale IRPEF – conferma aliquote .

L'anno duemiladiciassette addì **VENTISETTE** del mese di **MARZO** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali:

All'appello risultano:

		Presenti	Assenti
1. FINARDI	Giuseppina Giovanna	SI	
2. FINARDI	Nicoletta	SI	
3. PELLEGRINI	Angelo	SI	
4. REDUZZI	Pietro	SI	
5. DOMINELLI	Elio	SI	
6. TREVISAN	Alberto	SI	
7. AGLIARDI	Elia	SI	
8. CASTELLI	Sara Stefania	SI	
9. ROZZONI	Luigi Giovanni	SI	
10. BOSCO	Mario Antonio		SI
11. PAVESI	Adelio	SI	
Totale		10	1

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Mariarosa ARMANNI** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra **FINARDI Giuseppina Giovanna - Sindaco** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 4 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente legge il punto all'ordine del giorno e lascia la parola al Consigliere Reduzzi che relaziona. L'Assessore al bilancio Reduzzi ragguaglia sul punto, anticipando anche i punti successivi all'ordine del giorno, in quanto non vi sono modifiche sostanziali e si è in linea con le previsioni. L'Assessore legge le modifiche e corregge alcuni refusi nelle bozze di delibera, precisando che sono emersi dopo l'invio delle bozze di delibera stesse e saranno ovviamente sistemati nella stesura delle deliberazioni definitive.

PREMESSO che con D. Lgs. n. 360/98 il Governo, sulla base della delega conferita dal Parlamento con la Legge 16.06.1998 n. 191, ha provveduto all'istituzione dell'Addizionale Comunale IRPEF, a decorrere dal 1° gennaio 1999, a norma dell'art. 48, c. 10 e 11, della Legge 27.12.97, n. 449;

RILEVATO che l'art. 1, comma 3, del sopracitato D. Lgs. n. 360/98 stabilisce che i Comuni possono deliberare entro il 31 ottobre la variazione dell'aliquota da applicare a partire dall'anno successivo, che non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali;

VISTO l'art. 28, ed in particolare il comma 1 della L. 21.11.2000 n. 342 recante "Misure in materia fiscale" con cui si è provveduto a modificare lo stesso comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/98 spostando al 31 dicembre il termine per deliberare la variazione dell'aliquota dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo;

VISTO l'art. 27 comma 8 della L. n. 448 del 28.12.2001, Legge Finanziaria per l'anno 2002, con il quale, in sostituzione dell'art. 53 comma 16 della L. 388/2000, viene inserita a regime la norma per la quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, inclusa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 172 lett. e) della Legge n. 267 del 18.08.2000, Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, in cui viene statuito che "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali..." sono allegati al Bilancio di Previsione;

VISTI gli artt. 151 e 174 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, in cui viene indicato il termine del 31 dicembre come termine ultimo per l'approvazione del Bilancio di Previsione e per la presentazione dei relativi allegati, tra cui le deliberazioni per la determinazione di tariffe, aliquote d'imposta ed eventuali maggiori detrazioni per l'anno successivo, salvo differimenti disposti con decreto del Ministero dell'Interno in presenza di motivate esigenze;

RILEVATO che l'art. 11 della L. 18.10.2001 n. 383 ha integralmente sostituito l'art.1, comma 3 del D.Lgs. 28.09.98 n. 360 e successive modificazioni, stabilendo che i comuni possono deliberare la variazione dell'aliquota dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo, con deliberazione da pubblicare su un sito informatico individuato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, emanato di concerto con il Ministro della Giustizia e con il Ministro dell'Interno, che stabilisce altresì le necessarie modalità applicative. L'efficacia della Deliberazione decorre dalla pubblicazione sul predetto sito informatico;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31.05.2002 in materia di individuazione del sito informatico sul quale pubblicare le deliberazioni dei Comuni relative all'addizionale comunale all'IRPEF, in base all'art. 1 comma 1 del D.Lgs. n. 360 del 28.09.1998;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 4, dello stesso D.Lgs. n. 360/98 e s.m.i., dispone che la sopra menzionata addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli artt. 14 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.86, n. 917;

VISTO il comma 169 dell'art. 1 della Legge Finanziaria per l'anno 2007, Legge. n. 296/2006, in cui viene stabilito che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTI i commi 142, 143 e 144 dell'art. unico della Legge Finanziaria per l'anno 2007 n. 296/2006, che stabiliscono sostanziali novità in materia di addizionale comunale all'IRPEF, modificando l'art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, istitutivo dell'imposta stessa, ed in cui viene prevista la possibilità, con regolamento adottato ai sensi del D.Lgs. n. 446/97, di disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, fino a 0,8 punti percentuali, con possibilità di stabilire soglie di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

VISTO il D.L. n. 112 del 25.06.2008 convertito nella L. 133/2008 ed in particolare l'art. 77 bis comma 30 in cui viene ribadito che fino alla data, se precedente al 2011, di attivazione del federalismo fiscale, viene confermata la previsione del D.L. n. 93/2008 che ha bloccato gli aumenti tributari, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato (art. 1, comma 7, dello stesso D.L. 27.05.08 n. 93), fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani;

VISTO l'art. 1 comma 123 della Legge n. 220 del 13.12.2010 (Legge di stabilità 2011) che conferma la suddetta sospensione fino all'attuazione del federalismo fiscale;

DATO ATTO che l'art. 1 comma 11 del D.L. 138/2011 ha "scongelato", con decorrenza dal 2012, la disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF dettata dal D.Lgs. 360/1998, così come novellata dall'art. 1, comma 142 della L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007);

DATO ATTO altresì, che contestualmente tale disposizione ha abrogato l'art. 5 del D.Lgs. n. 23/2011, che aveva parzialmente sbloccato il tributo dei comuni sull'IRPEF, comportando un limite massimo dell'aliquota che torna a collocarsi allo 0,8%, venendo meno qualsiasi limite annuale all'entità delle variazioni in aumento, recuperando, altresì, il potere di stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali,

VISTA Legge 27.12.2013 n° 147 (Legge di stabilità 2014), la Legge 23.12.2014 n° 190 (Legge di stabilità 2015) e la Legge 28.12.2015 n° 208 (Legge di stabilità 2016);

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 e ss.mm.ii, il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il quale dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione del suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"

DATO ATTO che:

- con deliberazione consiliare n. 9 del 26/06/2012 è stata determinata l'aliquota dell'addizionale IRPEF per l'anno 2012 sono state adottate le seguenti aliquote ripartite per scaglioni distinti di reddito IRPEF e determinate in misura via via crescente per scaglione di reddito conseguito dal soggetto passivo secondo la seguente tabella:

- da 0 a 15.000 euro	aliquota 0,4 per cento
- da 15.000,01 a 28.000 euro	aliquota 0,5 per cento;
- da 28.000,01 a 55.000 euro	aliquota 0,7 per cento;
- da 55.000,01 a 75.000 euro	aliquota 0,75 per cento;
- oltre 75.000 euro	aliquota 0,80 per cento;

TENUTO CONTO della programmazione dell'Ente;

VISTO il D.L. 30 dicembre 2016 n. 244 "Decreto Milleproroghe" che ha differito al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Settore – Risorse e Programmazione economico e finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267, così come modificato dall'art. 3, co. 1, lett. b del Decreto Legge 174/2012;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTI gli artt. 42 e 49 del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267 in ordine alla competenza dell'organo deliberante;

Il Sindaco apre la discussione.

Al Consigliere Pavesi piacerebbe che si potessero diminuire le aliquote ma non può discuterne in quanto non ha a disposizione i dati di bilancio. Pertanto, egli dichiara l'astensione poiché non può raffrontare i dati. Anche per il Consigliere Rozzoni vale lo stesso discorso: non ha la possibilità, visto che il bilancio non è in discussione e non può ancora essere esaminato, di poter valutare la correttezza o meno degli importi di cui al presente punto. L'Assessore Reduzzi precisa che mantenere inalterate le aliquote implica un impatto fiscale negativo nei confronti dei cittadini. Vengono mantenute le tariffe allo stato attuale per non gravare sulle tasche dei cittadini e garantire gli standards attuali. Il Segretario spiega anche i vincoli posti dalla legge di Bilancio 2017 in merito alla materia dei tributi locali e all'obbligo di approvare entro fine marzo le aliquote dei tributi locali e il piano finanziario e tariffe TARI, precisando che il bilancio è stato già approvato in giunta. Il Consigliere Rozzoni sottolinea che il bilancio poteva essere approvato prima e il Sindaco replica che è difficile approvare velocemente in assenza del Responsabile del Servizio Finanziario. Reduzzi interviene precisando che il bilancio sarà depositato a breve e comunque sarà approvato prima dello scorso anno.

CON VOTI favorevoli n. 8 e astenuti n. 2 (Rozzoni, Pavesi), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. **di confermare**, con riferimento all'esercizio finanziario 2017, le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per scaglione di reddito IRPEF conseguito dal soggetto passivo secondo la seguente tabella:

- da 0 a 15.000 euro	aliquota 0,4 per cento
- da 15.000,01 a 28.000 euro	aliquota 0,5 per cento;
- da 28.000,01 a 55.000 euro	aliquota 0,7 per cento;
- da 55.000,01 a 75.000 euro	aliquota 0,75 per cento;

- oltre 75.000 euro

aliquota 0,80 per cento;

2. **di stimare** il gettito complessivo dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche in Euro 178.386,00 da iscriversi nel Bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2017;
3. **di far rinvio** per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all'art. 1 del D. Lgs. 360/1998 e ss.mm.ii, concernente l'istituzione dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. e successive modifiche ed integrazioni;
4. **di trasmettere** copia della presente delibera tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201/2011, ovvero entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;
5. **di prendere atto della** nota del Ministero dell'economia e delle finanze in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
6. **di prendere atto** altresì di quanto disposto dall'art. 13 comma 13 bis del D.L. 201 del 6.12.2011 e successive modificazioni a decorrere dall'esercizio 2013;
7. **di dichiarare** la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4 comma del D. Lgs. 267/2000 con voti favorevoli n. 8 e astenuti n. 2 (Rozzoni, Pavesi), espressi per alzata di mano.
8. **di allegare** copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2017-2019, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lett. e), del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

COMUNE DI CASTEL ROZZONE

PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza Castello, 2 – 24040 CASTEL ROZZONE

Tel. (0363) 381.003 - 381.490 - Fax 382.176

Cod. fisc. 84002990160 - P. I.V.A. 00946740164

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/03/2017 - PUNTO 4.

OGGETTO: Parere ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo n. 267/2000.

La sottoscritta Dott.ssa Mariarosa Armani nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tributi;

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale avente per oggetto:

Addizionale Comunale IRPEF – conferma aliquote

Visto l'art. 49 del D.L.vo n. 267/2000;

ESPRIME

parere favorevole per la regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione sopraindicata.

Addì, 21/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
F.to Dott.ssa Mariarosa ARMANNI

COMUNE DI CASTEL ROZZONE

PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza Castello, 2 – 24040 CASTEL ROZZONE

Tel. (0363) 381.003 - 381.490 - Fax 382.176

Cod. fisc. 84002990160 - P. I.V.A. 00946740164

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/03/2017 - PUNTO 4.

OGGETTO: Parere ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo n. 267/2000.

La sottoscritta Dott.ssa Mariarosa Armani nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario ;

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale avente per oggetto:

Addizionale Comunale IRPEF – conferma aliquote

Visto l'art. 49 del D.L.vo n. 267/2000;

ESPRIME

parere favorevole per la regolarità contabile sulla proposta di deliberazione sopraindicata.

Addì, 21/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott.ssa Mariarosa ARMANNI

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Giuseppina Giovanna FINARDI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Mariarosà ARMANNI

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.L.vo n. 267/2000, è stata affissa in copia all'albo pretorio il giorno 07/04/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì, 07/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Mariarosà ARMANNI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____ non essendo soggetta a controllo, ai sensi art. 134 del D.L.vo n. 267/2000.

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Mariarosà ARMANNI

La presente deliberazione, a seguito di separata votazione, è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.vo n. 267/2000.

Addì, 07/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Mariarosà ARMANNI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo (1).

Addì, 07/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Mariarosà ARMANNI

(1) Cancellare se trattasi della deliberazione originale